



**COMUNE di URBISAGLIA**  
*Provincia di Macerata*  
**UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Prot.n.

Urbisaglia, li 21/06/2017

ORDINANZA N. 80 DEL 21/06/2017

**OGGETTO: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro RICADENTI NEL CENTRO STORICO dalle ore 15.00 alle ore 07.00 del g.s., nei giorni 23/24/25 GIUGNO 2017 in occasione della pubblica manifestazione denominata: "URBEERS FESTIVAL".**

**IL SINDACO**

**Premesso** che nei giorni 23 -24-25 GIUGNO c.a., nel CENTRO STORICO del Comune di URBISAGLIA si svolgerà la pubblica manifestazione denominata: "URBEERS FESTIVAL" ;

**Dato** che la manifestazione si svolgerà dalle ore 12.00 di ciascun giorno e terminerà alle ore 24.00;

**Preso atto** che l'evento richiamerà un alto numero di persone che farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato ;

**Ritenuto** per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti;

**Visto** l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ;

**Vista** la Legge Regionale n. 27/2009;

**Vista** la Legge n. 287/1981;

**Visto** l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mmi."Approvazione del Testo Unico di Pubblica sicurezza";

**Preso Atto** della Circolare del Capo della Polizia , inviata a questo Ente, dalla Prefettura di Macerata- Area 1- ORDINE PUBBLICO- PROT. USCITA 0026210 DEL 09/06/2017: " *Pubbliche manifestazioni . Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone* ",

**ORDINA**

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **nei giorni 23,24,25 Giugno 2017 dalle ore 12.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, di ciascun giorno menzionato:**

**- Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,** autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.). La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica .

**- Di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.**

**- Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.**

**- Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta .

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione presso il sito internet del Comune di Urbisaglia.

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, copia trasmessa alla Prefettura di Macerata, alla Provincia di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di Urbisaglia, competente per territorio e alla locale Polizia Municipale.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad **euro 50.00**.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

**IL SINDACO**  
**Giubileo Paolo Francesco**

